

DELIBERA N. 51/13/CONS

ORDINE ALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (SKY TG 24 E CIELO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 14/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Sky Italia Srl;

VISTA la delibera n. 33/13/CONS del 16 gennaio 2013, recante “*Richiamo al rispetto del principio della parità di accesso ai programmi di informazione tra tutte le forze politiche durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Sky Italia Srl;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l’obiettività e la completezza dell’informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell’Autorità n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il successivo 29 dicembre 2012;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell’articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS “*Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche*” e che i medesimi notiziari osservano ogni

cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 14/13/CONS l'Autorità, esaminati i dati di monitoraggio relativi alla prima e alla seconda settimana di campagna elettorale

(24-30 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013), ha rilevato squilibri nella presenza delle forze politiche nei telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali e, conseguentemente, ha rivolto alle emittenti televisive oggetto del monitoraggio, tra cui la società SKY Italia, un richiamo all'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutti i soggetti politici assicurando la parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase che precede la presentazione delle liste e delle coalizioni, riservandosi di verificare l'osservanza del richiamo impartito attraverso il monitoraggio delle testate diffuse dalle Società richiamate, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del provvedimento e a quelli della settimana seguente;

CONSIDERATO che con la successiva delibera n. 33/13/CONS l'Autorità, con riferimento ai dati della terza settimana di campagna elettorale (7-13 gennaio) ha rivolto a tutte le emittenti televisive nazionali, tra cui SKY Italia, un richiamo ad assicurare l'equilibrato accesso agli spazi informativi alle forze politiche caratterizzate da un minor grado od assenza di rappresentanza parlamentare nonché ai soggetti politici che hanno annunciato la loro partecipazione alla competizione elettorale in corso;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi alla quarta settimana di campagna elettorale (14-20 gennaio 2013), pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che dall'esame del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali nei telegiornali diffusi dalle testate SkyTg24 e Cielo si registra il permanere delle situazioni di squilibrio già rilevate con le delibere n. 14/13/CONS e n. 33/13/CONS per una non equilibrata ripartizione degli spazi informativi tra i soggetti politici, alcuni dei quali non hanno fruito di alcun tempo di parola. In particolare, si registra una sovraesposizione del Movimento Beppegrillo.it/5stelle (Skytg24 e Cielo); una sottopresenza dell'UD e Futuro e Libertà per l'Italia (Skytg24 e Cielo) e l'assenza di Futuro e Libertà per l'Italia (Cielo);

PRESO ATTO dell'avvio della seconda fase di campagna elettorale a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle coalizioni (21 gennaio);

RITENUTO che gli squilibri rilevati, già oggetto dei precedenti richiami, debbano essere prontamente corretti al fine di assicurare un'effettiva parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

CONSIDERATO, pertanto, di dover rivolgere un ordine di immediato riequilibrio, assicurando la parità di trattamento tra i soggetti politici, entro il termine della settimana in corso;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio delle testate Skytg24 e Cielo con specifico riferimento alla settimana in corso (21-27 gennaio 2013). Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società SKY Italia Srl di procedere all'immediato riequilibrio nel senso di cui in premessa, assicurando la parità di trattamento tra i soggetti politici entro il termine della settimana in corso (21-27 gennaio).

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla Società SKY Italia Srl ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci